LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 ottobre 2025, n. 163.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

- 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
- *a)* Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999;
- b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli accordi di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 17 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), e dall'articolo 3 delle Modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*).

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

- 1. Dall'attuazione delle disposizioni degli accordi di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 2025

MATTARELLA

MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Visto, il Guardasigilli: Nordio

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 782):

_ 1 _

Presentato dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani (Governo Meloni-I), il 30 giugno 2023.

Assegnato alla Commissione 3^a (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 13 luglio 2023, con i pareri delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 18 luglio 2023 e il 27 settembre 2023.

Esaminato in Aula e approvato il 29 novembre 2023.



Camera dei deputati (atto n. 1585):

Assegnato alla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 18 dicembre 2023, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla Commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 10 gennaio 2024 e il 6 novembre 2024.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 14 ottobre 2025.

AVVERTENZA:

Il testo dell'accordo è consultabile ai seguente link:

a) Protocollo per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono a livello del suolo, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999:

Testo in inglese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2003:179:FULL

 ${\it Testo~in~italiano:~https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2003:179:FULL}$

b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012;

Testo in inglese: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1757

Testo in italiano: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1757

25G00171

LEGGE 30 ottobre 2025, n. 164.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

VALDITARA, Ministro dell'istruzione e del merito

Visto, il Guardasigilli: Nordio

ALLEGATO

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera *a)*, numero 2), capoverso 2, le parole: «l'esame di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'esame di maturità»;

alla lettera *b*), le parole: «da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.» sono soppresse;

alla lettera *c*):

al numero 2), capoverso 7, dopo le parole: «del merito» il segno di interpunzione «,» è soppresso, le parole: «colloquio d'esame» sono sostituite dalle seguenti: «colloquio di cui al comma 9» e le parole: «di cui al comma 9» sono soppresse;

al numero 3), le parole da: «al comma 9» fino a: «A tal fine» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 9, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "A tal fine»;

alla lettera *d*), capoverso 5, la parola: «novantasette» è sostituita dalla seguente: «novanta»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è da intendersi fatto all'esame di maturità di cui al comma 1»;

al comma 4, capoverso a-bis), la parola: «restituzione» è sostituita dalla seguente: «comunicazione»;

al comma 5, capoverso 5-bis, dopo le parole: «comma 6, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

